

R.G.C.P. 1/2022

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente,

dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,

dott. Costanza Perri Giudice

ha emesso il seguente

#### DECRETO

osservato che con il ricorso depositato il 15.2.2022 Phonix s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Somma e Del Negro del foro di Avellino, ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942;

che nei confronti della ricorrente pende istanza di fallimento rubricata al numero di R.G.I.F. 2/2002 promossa dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Ferrara, in cui e' stata gia' celebrata la udienza ex art- 15 l. fall. e che e' stata allo stato dichiarata improcedibile e riunita alla presente procedura concordataria,;

visti i documenti allegati e sentito il Giudice relatore;

ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda, atteso che la societa' ricorrente ha sede legale in Roma, ma sia il P.M., nella propria istanza di fallimento, che la stessa ricorrente hanno evidenziato che la sede a Roma, cola' trasferita da Ferrara nel 2020, non ha mai coinciso con un effettivo mutamento del luogo dove vengono prese le decisioni, che e' sempre rimasto in Ferrara in via Zucchini, dove e' sempre rimasta una unita' operativa;

osservato che dalla visura camerale e dai bilanci prodotti dalla ricorrente risulta provato il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato che la ricorrente appare trovarsi in "stato di crisi" e che non sussiste la condizione ostativa prevista dall'art. 161, co. 9, del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che, atteso quanto sopra esposto, puo' essere concesso il termine richiesto nella misura di 60 giorni;

ritenuta l'opportunità di nominare un commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 161, co. 8, del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che vanno stabiliti gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria e economica dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che la debitrice, sotto la vigilanza del commissario, dovrà assolvere fino alla scadenza del termine fissato, obblighi che vengono indicati nel dispositivo, ferma restando ogni successiva e specifica autorizzazione del Tribunale per l'eventuale compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come previsto dall'art. 161, co. 7, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato, quanto alle attribuzioni del commissario, che il professionista, assunte le opportune informazioni sulla scorta dei dati contabili della società e di ogni altra utile

fonte di conoscenza, riferira' al Tribunale, con relazioni periodiche, sugli atti compiuti dall'imprenditore ed esporra' il proprio motivato parere in caso di presentazione da parte della ricorrente di istanze volte ad ottenere l'autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come stabilito dall'art. 161, co. 7, cit.,

P. Q. M.

il Tribunale in composizione collegiale così provvede:

- a) assegna alla ricorrente termine di giorni 60 per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- b) nomina commissario giudiziale, con i compiti indicati dall'art. 161, co. 6, 7 e 8, del r.d. n. 267 del 1942 e le attribuzioni specificate nella parte motiva del presente provvedimento, il dott. Aristide Pincelli con studio in Ferrara;
- c) pone a carico della ricorrente l'obbligo di trasmettere al commissario giudiziale, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di marzo 2022, una relazione, aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, sulle attività compiute, anche ai fini della predisposizione della proposta e del piano, siano esse di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la specifica indicazione delle operazioni, attive e passive, effettuate o maturate nel periodo, nonché degli oneri finanziari maturati nel medesimo periodo;
- d) dispone che il commissario giudiziale trasmetta alla cancelleria per via telematica la relazione della debitrice, unitamente alla propria, entro il giorno 30 di ogni mese, con decorrenza dal marzo 2022; nella sua relazione il commissario dovrà rendicontare circa la attività della debitrice e la sua idoneità alla predisposizione del piano;
- e) pone a carico della ricorrente l'obbligo di depositare in cancelleria, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di marzo 2022, una situazione finanziaria ed economica dell'impresa, che entro il giorno successivo sarà pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;
- f) dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alla ricorrente e al commissario giudiziale.

Ferrara, 16 febbraio 2022

Il Presidente  
(*dott. Stefano Giusberti*)